



COMUNE DI CABIATE
Provincia di Como

ORDINANZA N. 02/2024

OGGETTO: OBBLIGHI DI CONDOTTA PER I PROPRIETARI E I CONDUTTORI DI CANI PER LA RIMOZIONE DELLE DEIEZIONI LIQUIDE.

LA SINDACA

PREMESSO che la convivenza è l'espressione massima dell'evoluzione della società civile e che ai suoi principi devono rifarsi tutti i comportamenti attuati dai Cittadini nell'interesse della collettività;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale ha tra i suoi compiti anche quello di tutelare l'igiene pubblica e salvaguardare il decoro delle strade, piazze, giardini e parchi pubblici, conservandone un aspetto gradevole e piacevole;

VISTA l'ordinanza Sindacale n.02 del 06/05/2015, relativa alle Norme di comportamento per i proprietari di cani, che cita testualmente "è fatto obbligo ai proprietari di cani e a chiunque li accompagni, quando siano condotti in spazi pubblici, comprese le aree a loro destinate, di essere muniti d'idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni (es. sacchetti, palette, ecc...)

E' fatto assoluto divieto ai proprietari o possessori di cani e altri animali da passeggio, incaricati della loro custodia, di lasciare escrementi dei propri animali nei luoghi pubblici o aperti al pubblico; gli stessi dovranno comunque evitare l'imbrattamento del suolo pubblico, delle strade, delle piazze, dei portici, dei marciapiedi, dei giardini e dei parchi pubblici e di ogni altro spazio di uso pubblico provvedendo, al verificarsi di tal evento, all'immediata rimozione delle deiezioni;

PRESO ATTO delle numerose segnalazioni e lamentele pervenute dalla cittadinanza in merito ai disagi derivanti dalle deiezioni anche liquide ad opera di cani a ridosso di edifici, strade pubbliche, marciapiedi, passaggi, aree e giardini pubblici, autoveicoli;

RILEVATO CHE le deiezioni canine anche liquide abbandonate a ridosso di edifici, strade pubbliche, marciapiedi, passaggi, giardini pubblici arrecano un disagio di rilevanza sanitaria e di decoro urbano;

CONSIDERATO CHE

- le deiezioni dei cani, oltre a pregiudicare il pubblico decoro, deturpano i muri degli edifici pubblici e privati, le strade e i marciapiedi, rilasciando odori molesti, persistenti soprattutto nei periodi estivi, possono anche essere causa di potenziali pericoli di natura igienico sanitaria;
- il proprietario e/o conduttore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale ed è tenuto ad affidare lo stesso solo a persone in grado di gestirlo correttamente;
- il deturpamento e l'imbrattamento delle cose altrui mobili o immobili è un comportamento sanzionabile anche penalmente;

ATTESO CHE

- le persone incaricate della custodia e della conduzione dei cani possono adoperarsi con un semplice gesto a rimuovere le deiezioni liquide prodotte dai cani dotandosi di bottigliette, spruzzatori o altri contenitori d'acqua da versare sulle deiezioni per il loro dilavamento, senza aggiunta di sostanze chimiche, o al massimo aggiungendo del sapone neutro;
- tale buona pratica consente di limitare significativamente le problematiche sopra esposte e risponde alle regole di civile convivenza fra i cittadini, senza pregiudizio del rapporto dei proprietari con gli animali d'affezione;



COMUNE DI CABIATE
Provincia di Como

RITENUTO, pertanto, necessario adottare un provvedimento volto alla salvaguardia dell'incolumità pubblica, del decoro urbano e dell'igiene del suolo pubblico;

VISTI

- l'art. 50 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;
- l'art. 13 della Legge n. 833 del 23/12/1978;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- l'ordinanza N. 02/2015;

ORDINA

ai fini della tutela della salute pubblica e del decoro urbano, a tutti i proprietari ed ai detentori a qualsiasi titolo di cani, nonché alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione:

- **di munirsi durante l'accompagnamento dei cani - oltre all'idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni - di apposite bottigliette, spruzzatori o altri contenitori d'acqua da versare all'occorrenza**, senza aggiunta di sostanze chimiche;
- di versare una giusta quantità d'acqua in corrispondenza del punto interessato dalle deiezioni liquide prodotte dai cani, ai fini della loro diluizione e della ripulitura delle superfici interessate, su tutte le aree urbane pubbliche, le vie e le pareti di edifici pubblici e privati, nonché sulle ruote degli autoveicoli in sosta;
- di evitare che i cani rilascino le deiezioni liquide a ridosso degli ingressi delle abitazioni, dei negozi, delle vetrine e degli arredi urbani;

AVVERTE

che per l'inottemperanza al disposto della presente ordinanza è stabilita una sanzione pecuniaria compresa tra il limite edittale minimo di € 25,00 e il limite massimo di € 500,00 come indicato dall'art 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – TUEL; **ovvero di una sanzione di € 50,00** come stabilito dalla legge n. 689 del 1981;

che il presente provvedimento non trova applicazione nei confronti dei soggetti non vedenti condotti da cani guida o persone affette da disabilità in compagnia dei propri cani, nonché nei confronti delle unità cinofile delle Forze di Polizia e Protezione Civile nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni;

STABILISCE

1. che la Polizia Locale vigili sulla corretta esecuzione della presente ordinanza;
2. che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi e sul sito internet del Comune di Cabiato e che copia della stessa venga **trasmessa alla Polizia Locale** e all'**Ufficio Ecologia** del Comune di Cabiato;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al T.A.R. Lombardia, ovvero presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

Cabiato (CO), 06/03/2024

LA SINDACA
Dott.ssa Maria Pia Tagliabue

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.